



S E N T E N Z A N . 5 3 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 66581

R I P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati Xenia Paladino e Luigi Iorio (la prima del foro di Napoli e l'altro del foro di Napoli Nord), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Gennaro Serra n° 75 presso lo studio dei difensori stessi;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi (iscritta nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con atto notificato all'INPS il 3 giugno 2014, nonché depositato presso questa Sezione il 13 di quello stesso mese, (omissis)ha riproposto un giudizio originariamente incardinato il 12 aprile 2013, dinanzi al tribunale di Napoli, in riferimento ad un'ordinanza ingiunzione pervenutale dall'INPS il 16 febbraio 2013: mediante la quale le era stato chiesto di restituire ratei pensionistici percepiti

nell'arco temporale dal 1° novembre 2000 al 31 luglio 2001, cioè dopo che lei aveva completato gli studi universitari, per un complessivo ammontare di 9.266,39 euro. Nel riproporre il giudizio originario, riguardo al quale con sentenza n° 3864/2014 il giudice ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore di questa Corte, la (omissis)ha ribadito l'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'INPS, ha sottolineato la carenza dei requisiti formali dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, infine, ha invocato la sanatoria prevista dall'art. 13 della legge n° 412/1991.

2. Con comparsa depositata il 1° dicembre 2014 si è costituito l'INPS, evidenziando come la (omissis)non avesse mai comunicato l'avvenuto completamento degli studi universitari e, quindi, qualificando come indebito oggettivo quello concernente i ratei di pensione da costei percepiti lungo il suddetto arco temporale.

3. Con ordinanza n° 495/2014 questa Sezione ha sospeso l'esecutività del provvedimento impugnato, avuto riguardo all'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione e al decorso di oltre dieci anni tra l'epoca di insorgenza dell'indebito e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione a carico.

Poi la prima udienza per il giudizio nel merito, non fissata con la predetta ordinanza, si è svolta soltanto il 24 gennaio 2022: allorquando questo giudice ha addossato a ciascuna delle parti l'onere di produrre distinti documenti, in ipotesi rilevanti ai fini del contendere. Tuttavia nulla è stata versato in atti dalle parti stesse; e soltanto la (omissis)ha depositato memoria, il 30 settembre 2022.

Infine, dopo un rinvio *ex art.* 181 c.p.c. e dopo che con ordinanza emessa all'udienza dell'8 maggio 2023 era stato assegnato all'INPS un nuovo termine, rivelatosi vano, per produrre uno specifico documento del quale era stata evidenziata l'allegazione alla comparsa di costituzione dell'INPS stesso, all'udienza del 25 settembre 2023 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione,

venendo quindi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. I presupposti sostanziali sui quali è basata la fattispecie per cui è lite appaiono allegati in maniera minimale da ambo le parti: visto che, oltre al proprio certificato di residenza a cui si farà riferimento tra breve, la (omissis) ha versato in atti soltanto l'ordinanza ingiunzione impugnata; mentre nulla ha prodotto l'INPS.

5. Addirittura, in questo scenario fattuale, potrebbe dubitarsi che, riguardo all'odierna controversia, la giurisdizione appartenga realmente a questa Corte: visto che, nella propria sentenza n° 4864/2014, il tribunale di Napoli non ha affatto chiarito nitidamente quale sia la tipologia della pensione n° 12258594 oggetto del contendere. Ed è soltanto il riferimento alla "gestione *ex* INPDAP", nell'intitolazione del dirigente firmatario dell'ingiunzione stessa, a deporre nel senso di attribuire a questa Corte una giurisdizione che, comunque, sarebbe ormai incontestabile: perché, a quel riguardo, *ex officio* un eventuale regolamento poteva esser sollevato entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 59 della legge n° 69/2009.

6. Parimenti, in virtù del principio enunciato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n° 5/2002 secondo cui non può venir rilevata d'ufficio l'incompetenza territoriale, concretamente risulta vano osservare che, allorquando ebbe ad incardinare il giudizio *a quo*, la (omissis) risiedeva in Lombardia.

7. Venendo quindi al merito, il riferimento ad un corso legale di studi universitari testimonia che l'indebito pensionistico di cui viene chiesta la restituzione alla (omissis), nata il 30 ottobre 1975, concerne una pensione ai superstiti, suscettibile di venirle erogata non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, ai sensi del secondo comma dell'art. 82 del D.P.R. n° 1092/1973: cioè sino alla data del 30 ottobre 2001. Inoltre lei non ha contestato né di aver realmente completato gli

studi universitari o, almeno, il periodo di durata legale del corso di laurea da lei frequentato anteriormente alla data del 1° novembre 2000, che rappresenta l'inizio dell'arco temporale a cui è riferito l'indebito stesso; né di aver concretamente percepito, nei nove mesi successivi, i ratei pensionistici da cui esso risulta composto.

Purtuttavia non è dato comprendere per qual motivo esulino dall'indebito in questione gli ulteriori ratei dal 1° agosto al 30 ottobre 2001, cioè fino alla data in cui esattamente la (omissis) ha compiuto il ventiseiesimo anno di età; e neppure in qual guisa l'INPS abbia acquisito consapevolezza dell'insorgenza di quell'indebito.

8. In ogni caso il quarto comma dell'art. 86 del D.P.R. n° 1092/1973 addossa al titolare di una pensione di reversibilità, qual è appunto quella a cui è riferito l'odierno indebito, l'onere di comunicare all'ente erogante, cioè all'epoca all'INPDAP e poi all'INPS, "... la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione ..." stessa. E la giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*: Seconda sezione centrale d'appello, sentenza n° 349/2021) ha chiarito come qualsivoglia termine di prescrizione possa iniziare a decorrere soltanto dal momento in cui quell'onere sia stato comprovatamente adempiuto dal pensionato, a nulla rilevando l'eventuale conoscenza acquisita *aliunde* dall'ente pensionistico.

9. Inoltre si appalesa infondata la doglianza attorea concernente i requisiti formali del provvedimento impugnato: perché, dinanzi a questa Corte, viene in rilievo il rapporto pensionistico e la fondatezza della pretesa sostanziale riferita a quest'ultimo, anziché lo specifico provvedimento da cui promani la pretesa stessa.

Infine va evidenziato come l'art. 52 della legge n° 88/1989, con la sanatoria sancita dal relativo comma 2 alla quale risulta riferita la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13 della legge n° 412/1991, riguardi esclusivamente "le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia

ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, ...”: cioè pensioni diverse da quella per cui è lite e le cui controversie esulano dalla giurisdizione di questa Corte.

10. Posto che l'infondatezza di tutte le doglianze dedotte dalla (omissis) comporta il rigetto della sua domanda, con conseguente conferma della legittimità dell'ordinanza ingiunzione da lei impugnata, nondimeno l'evidente peculiarità del caso di specie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 66581, riproposto da (OMISSIS) contro l'INPS:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 25 settembre 2023.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 05.02.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli